CAMERA DEI DEPUTATI N. 1792

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(MASTELLA)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO

(DINI)

—

Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di lavoro e di previdenza sociale ed altre disposizioni urgenti in materia

Presentato il 19 dicembre 1994

ONOREVOLI DEPUTATI ! — Il presente disegno di legge ripropone identicamente alcune delle disposizioni contenute nel decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 601, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative.

Le disposizioni stesse sono raggruppate in più disegni di legge (dodici in tutto) per materie omogenee in modo da rispecchiare la competenza delle singole Commissioni permanenti delle Camere.

In tal modo, procedendo nell'*iter* parlamentare di approvazione dei singoli disegni di legge, vengono meno le analoghe disposizioni contenute nel decreto-legge n. 601 del 1994.

Il disegno di legge in esame riproduce sostanzialmente disposizioni di semplice proroga dell'efficacia delle norme fonda-

mentali che regolano le attività e gli interventi cui i termini si riferiscono e norme che consentono la prosecuzione di interventi finanziari dello Stato.

Alcune disposizioni sono caratterizzate da innovazioni normative non meramente formali, anche se talvolta accompagnate dal differimento di una precedente disciplina a termine, e relative per lo più ad interventi già avviati le cui procedure non sono state completamente definite.

L'articolo 11, comma 26, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ha chiarito con norma interpretativa dell'articolo 32, comma 1, della legge 12 aprile 1991, n. 136, che l'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i veterinari (ENPAV), facoltativa per i nuovi veterinari dipendenti, rimane obbligatoria per gli iscritti anteriomente all'entrata in vigore della predetta legge. Pertanto, nel disporre la nullità delle cancellazioni erroneamente effettuate dall'Ente, la citata legge ha concesso un termine di sessanta giorni per la reiscrizione degli interessati e per la regolamentazione del versamento dei relativi contributi pregressi.

La disposizione recata dall'articolo 1, comma 1, è ora diretta ad operare un breve differimento del termine, rivelatosi inadeguato all'esecuzione dei predetti adempimenti, nel contempo consentendo il pagamento dilazionato dei contributi dovuti.

L'articolo 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari, prevede, al comma 5, un'imposta del 15 per cento sui contributi di qualsiasi provenienza e natura affluenti ai fondi pensione, disciplinati dalla legge stessa, secondo modalità che dovranno essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale.

Il comma 7 del medesimo articolo 13 dispone l'attribuzione, ai fondi stessi, di un credito di imposta sulle prestazioni che in futuro dovranno erogare.

La norma si applica, oltreché ai fondi di nuova istituzione, anche ai fondi pensionistici complementari già esistenti, con effetto dal 1° luglio 1994, essendo stata prorogata di sei mesi la decorrenza del 1° gennaio 1994, prevista dall'articolo 18 del decreto legislativo.

Considerato che a tutt'oggi nessun nuovo fondo pensionistico è stato costituito, la decorrenza del 1° luglio 1994 finirebbe col riferirsi, di fatto, ai soli fondi di previdenza complementare già istituiti e preesistenti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina recata dal decreto legislativo n. 124 del 1993, senza che con ciò sia conseguita quella finalizzazione in ragione della quale l'imposizione tributaria del 15 per cento è stata introdotta.

Quest'ultima, infatti, trova essenzialmente motivazione, quanto ad equilibri della finanza pubblica, in una funzione compensativa della riduzione del gettito fiscale conseguente al regime delle esclusioni e delle detrazioni cui sono assoggettati i contributi destinati alla previdenza complementare.

È carente, quindi, quella connessione tra la nascita dei nuovi fondi di pensione e l'esigenza di copertura per cassa degli effetti sulla finanza pubblica che è alla base della operatività del prelievo fiscale.

Né è dato intravedere nell'immediato condizioni di fatto che inducano alla costituzione di nuovi fondi integrativi.

I tempi connessi alla contrattazione collettiva posta a presupposto giuridico del costituirsi delle forme di previdenza integrativa prima e, poi, quelli per la costituzione dei soggetti giuridici gestori e per il rilascio delle prescritte autorizzazioni, inducono a rilevare un ritardo di operatività che adeguatamente si concilia con un differimento semestrale dell'applicazione del tributo qui in considerazione.

Da qui, pertanto, la disposizione recata dal comma 2 del predetto articolo 1 che induce a differire l'insorgenza dell'obbligo tributario *de quo* al 1° febbraio 1995.

L'urgente necessità di concedere un ulteriore differimento del condono previdenziale ed assistenziale che è scaduto il 31 marzo è connessa con il fatto che molti lavoratori autonomi si sono trovati nell'impossibilità di avvalersi della sanatoria a causa della eccessiva onerosità delle partite debitorie da regolarizzare.

In particolare, l'esigenza si pone per i collaboratori dell'impresa familiare che, anche a causa delle incertezze normative, si sono trovati nella necessità di dover regolarizzare ampi periodi pregressi e, conseguentemente, a dovere versare importi considerevoli agli enti previdenziali.

La concessione di una più ampia dilazione di pagamento al 31 luglio 1994 prevista dall'articolo 2, comma 1, consente la sopravvivenza di molte piccole imprese, che, nell'attuale momento di grave recessione economica, non godono di ammortizzatori sociali come altri comparti economici.

In previsione di una organica disciplina del condono previdenziale nell'ambito del settore agricolo, peraltro auspicato dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, si è ravvisata la necessità di differire nel frattempo per il predetto settore i termini di operatività del condono previdenziale, attesa anche la particolare situazione di disagio del settore.

Per quanto concerne l'articolo 3, va tenuto presente che l'articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ha stabilito tra l'altro che a decorrere dal 1° gennaio 1993 le somme dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) dai soggetti contribuenti devono essere versate, con modalità da stabilirsi a cura dell'Istituto, esclusivamente presso le aziende di credito collegate in via telematica con l'INPS per la rendicontazione della documentazione relativa ai versamenti.

Premesso che il servizio di riscossione dei contributi è svolto dalla generalità delle istituzioni creditizie, si è riscontrato che i tempi previsti dalla normativa in oggetto non sono risultati sufficienti per consentire a tutte le aziende di credito di intrattenere i necessari rapporti con l'INPS e di completare gli adempimenti tecnico-organizzativi necessari.

Conseguentemente, solo una parte delle aziende (secondo le stime dell'INPS, il 70 per cento degli sportelli bancari) possono continuare lo svolgimento del servizio. Le altre sono per lo più obbligate a respingere i versamenti contributivi fino al completamento delle procedure per il collegamento telematico con l'INPS.

In tale situazione, al fine di evitare le indubbie difficoltà – per tutti i soggetti interessati ed in primo luogo per i contribuenti – derivanti dalla non capillare copertura dell'intero territorio nazionale, appare necessario intervenire in via legislativa prorogando di almeno tre mesi il termine originariamente stabilito dalla legge in oggetto.

La disposizione di cui all'articolo 4, conformemente alla formulazione dell'emendamento introdotto dal Senato con l'articolo 5-*bis*, di cui all'atto Camera n. 3014 della XI legislatura, risponde alla necessità di evitare ogni perplessità riguardo al momento di applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 6, comma 17-*bis*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, introdotto dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che, in fase di conversione, ha integrato con un comma aggiuntivo (il 4-*bis*) l'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sulla riforma della cassa integrazione. L'esigenza nasce dal fatto che nel testo attuale non risulta effettivamente chiaro se dette disposizioni debbano trovare applicazione dall'entrata in vigore della legge n. 223 del 1991, su cui l'integrazione appunto va ad incidere, o, piuttosto, dalla data di entrata in vigore della anzidetta legge 19 luglio 1993, n. 236, apportatrice di tale integrazione.

Il decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, concedeva ai lavoratori sospesi dal lavoro ovvero disoccupati a seguito del licenziamento dovuto alla crisi delle imprese di spedizione conseguente all'abolizione delle frontiere fiscali e doganali in ambito CEE (1° gennaio 1993), una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria per un periodo di un anno.

Tale durata si è però dimostrata inadeguata in relazione del permanere della crisi occupazionale per le maestranze interessate; da qui l'istanza, fortemente sostenuta sia dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori che da parte datoriale, di proro-

gare il periodo di protezione di ulteriori dodici mesi.

L'intervento non comporta maggiori oneri posto che il decreto-legge n. 199 del 1993 contemplava una protezione complessivamente riferita a 3.500 unità lavorative delle quali, dai dati acquisiti presso l'INPS, solo 1.500 unità circa sono state ammesse ai menzionati benefici in funzione del fabbisogno del settore.

In considerazione di ciò, con la disposizione di cui al comma 2 si intende disporre l'estensione non del numero dei beneficiari, che rimangono gli attuali fruitori del trattamento, ma della durata dell'intervento effettuato in favore dei medesimi. Tale operazione doveva attuarsi nel corso del 1993 ove non si volesse far ricadere l'eccedentarietà dello stanziamento nell'ambito delle economie finanziarie dell'anno medesimo.

La disposizione di cui all'articolo 5 si rende necessaria al fine di rendere possibile effettivamente e giuridicamente l'efficacia di quanto previsto dall'articolo 4, comma 11-*ter*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Nel testo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 1993 tale disposizione difatti recita:

« Le società cooperative ed i loro consorzi che siano stati cancellati dal registro prefettizio delle cooperative ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, possono ottenere la reiscrizione nel suddetto registro qualora entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto presentino la relativa domanda corredata dalla certificazione di cui al comma 1 del medesimo articolo 19 ».

È intuibile come la decorrenza del termine, così come previsto nella formulazione sopra riportata, rende di fatto impossibile l'interpretazione e l'applicazione operativa della disposizione stessa, dovendosi necessariamente, invece, intendere la decorrenza di detto termine dalla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 336 del 1993 che ha introdotto tale norma.

Le disposizioni di cui all'articolo 6 consentono l'utilizzazione nell'esercizio 1994 di somme stanziate, sia in conto competenza che in conto residui, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che al 31 dicembre 1993 non avevano formato oggetto di provvedimenti amministrativo-contabili di spendita.

L'articolo 7 contiene la sanatoria dei provvedimenti adottati e la salvezza dei relativi effetti e dei rapporti giuridici sorti nella materia oggetto del disegno di legge per effetto di tutti i precedenti decreti-legge sul differimento di termini non convertiti in legge intervenuti dal gennaio 1992 (decreto-legge 2 gennaio 1992, n. 1) fino all'ultimo tuttora in corso (decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 601).

Con tale disposizione si evita che gli effetti dei cennati decreti-legge, per la maggior parte già esauriti ed entrati a far parte della sfera di autonomia dei soggetti destinatari delle norme, possano risolversi in un danno irreversibile per gli stessi.

Inoltre si evita l'insorgere di eventuali responsabilità degli organi della pubblica amministrazione che a suo tempo hanno posto in essere i provvedimenti di attuazione e di esecuzione delle relative norme contenute nei decreti-legge non convertiti in legge, norme queste che hanno mantenuto la loro validità per tutto il periodo complessivo di vigenza degli stessi decreti-legge.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362).

Articolo 1.

La disposizione di cui all'articolo 1 non comporta effetti per la finanza pubblica poiché trattasi di mera proroga di termini per il settore della previdenza dei veterinari che com'è noto, costituisce sistema autonomo al di fuori del settore pubblico allargato.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

(Previdenza).

1. Al comma 26 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, gli ultimi due periodi sono sostituiti dai seguenti: « L'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 19 della legge 12 aprile 1991, n. 136, deve essere adempiuto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I contributi dovuti per il periodo successivo al provvedimento di cancellazione devono essere versati in tre rate di uguale importo con scadenza, rispettivamente, al 30 aprile, al 31 agosto ed al 31 dicembre 1994. Fino ai termini sopraindicati non si applicano, per i contributi e le comunicazioni relative al predetto periodo, le sanzioni, le maggiorazioni e gli interessi di mora di cui agli articoli 19 e 20 della legge 12 aprile 1991, n. 136 ».

2. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nel primo periodo le parole: « ha effetto dal 1° luglio 1994 » sono sostituite dalle seguenti: « ha effetto dal 1° febbraio 1995 ».

ART. 2.

(Condono previdenziale ed assistenziale).

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 5-*bis*, del decreto-legge 19 novembre 1993, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 21, è differito al 31 luglio 1994. I soggetti che non abbiano ancora provveduto a regolarizzare la propria posizione contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi possono provvedervi, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, in tre rate bimestrali di eguale importo di cui la prima entro il 31 luglio 1994, la seconda entro il 30 settembre 1994 e la terza entro il 30 novembre 1994. Le rate successive

alla prima saranno maggiorate degli interessi dell'8 per cento annuo per il periodo di differimento, nonché di un diritto di mora del 4 per cento.

2. Per la regolarizzazione del condono dei contributi agricoli unificati, i termini del 31 luglio 1994, del 30 settembre 1994 e del 30 novembre 1994, di cui al comma 1, sono, rispettivamente, fissati al 31 gennaio 1995, al 28 febbraio 1995 ed al 31 marzo 1995; tali termini sostituiscono quelli fissati dall'articolo 18 del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 548. I procedimenti esecutivi riguardanti il recupero dei contributi agricoli unificati sono sospesi fino al 31 gennaio 1995.

3. Sono differiti al 31 dicembre 1994 i termini del 1° ottobre 1994 previsti al comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 *marzo* 1988, *n.* 67, *come sostituito* dall'articolo 11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dall'articolo 11, comma 28, della medesima legge.

ART. 3.

(Recupero della base contributiva).

1. Resta prorogato di novanta giorni il termine previsto all'articolo 14, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, concesso alle aziende di credito e agli uffici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per attivare il sistema di rendicontazione degli incassi contributivi tramite trasmissione telematica delle informazioni.

ART. 4.

(Disposizioni in materia di mobilità e di trattamento di integrazione salariale).

1. Al comma 4-*bis* dell'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, introdotto dall'articolo 6, *comma* 17-*bis*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole: « successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « successivamente alla data del 1° gennaio 1993 ».

2. I periodi massimi di fruizione dei trattamenti di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, possono essere prorogati di un anno, limitatamente alle unità che fruiscono delle indennità ivi previste alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque entro il limite di 1.500 unità, fermo restando, relativamente ai lavoratori che percepiscono l'indennità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, e per la durata della corresponsione della medesima, l'obbligo del versamento del contributo addizionale pari a quello previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. A decorrere dal 30 dicembre 1993 non sono più proponibili le domande di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293.

ART. 5.

(Reiscrizione al registro prefettizio delle cooperative).

1. All'articolo 4, comma 11-*ter*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole: « del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « della legge di conversione del presente decreto ».

2. Il termine per la reiscrizione di cui all'articolo 4, comma 11-*ter*, del decreto-legge di cui al comma 1 resta fissato al 30 giugno 1994.

ART. 6.

(Conservazione di alcune somme nel bilancio dello Stato).

1. Le disponibilità dei seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del

lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1993, non impegnate entro tale anno, possono esserlo nell'anno 1994: capitoli 1106, 1113, 4602 e 8021.

ART. 7.

(Sanatoria).

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti in materia di differimento di termini sulla base dei decreti-legge 2 gennaio 1992, n. 1, 1° marzo 1992, n. 195, 30 aprile 1992, n. 274, 1° luglio 1992, n. 325, 30 dicembre 1992, n. 512, 2 marzo 1993, n. 48, 28 aprile 1993, n. 130, 30 giugno 1993, n. 212, 30 agosto 1993, n. 330, 29 ottobre 1993, n. 429, 28 dicembre 1993, n. 542, 26 febbraio 1994, n. 134, 29 aprile 1994, n. 257, 27 giugno 1994, n. 414, 27 agosto 1994, n. 514, e 28 ottobre 1994, n. 601, nonché quelli posti in essere sino alla data di entrata in vigore della presente legge, relativamente alle materie disciplinate dalla legge stessa.

ART. 8.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.